

Imposta sulle bevande spiritose

1. In generale

- a) All'importazione di prodotti destinati all'uso come bevande o generi voluttuari contenenti alcol va riscossa, per principio, l'imposta sulle bevande spiritose (IMPBSPI; eccezioni: vedi cifra 2 di seguito). Le voci di tariffa (VT) correnti sono indicate con il rimando «IMPBSPI» alla pagina «Mostra dettagli», «Tributi suppletivi». Tuttavia, l'obbligo fiscale vale anche per prodotti contenenti alcol etilico soggetti alla legislazione sull'alcol e per i quali in Tares non è stata inserita alcuna indicazione in merito all'imposta dovuta.
- b) Le merci con un tenore alcolico non eccedente l'1,2 % vol. non sono soggette all'impbspi.
- c) Non sono considerati «destinati all'uso come bevande o generi voluttuari» i medicinali e le specialità farmaceutiche nonché i prodotti a fini scientifici, chimici e tecnici. In caso di dubbio, la decisione sulla riscossione dell'impbspi spetta all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
- d) I prodotti di alcune VT utilizzati «per la fabbricazione di derrate alimentari senz'alcol» (con designazione dell'impiego nella dichiarazione doganale), possono essere imposti senza impbspi, a condizione che sia stata rilasciata un'autorizzazione d'impiego dell'UDSC. Si tratta di prodotti per la preparazione industriale o commerciale di derrate alimentari, ingredienti e additivi, a condizione che i prodotti pronti al consumo non contengano più alcol.
- e) Per la riscossione dell'imposta sulle bevande spiritose è determinante l'alcol presente nel prodotto (= gradazione alcolica effettiva). Il tenore alcolico totale è importante solo nell'ambito della classificazione tariffale di alcuni prodotti (vedi [nota 1 svizzera del capitolo 22](#) e [Tares Note esplicative](#), note esplicative svizzere della VT 2204).

2. Definizione «prodotti alcolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione»

Per prodotti alcolici ottenuti unicamente tramite fermentazione, si intendono:

- a) vino, sidro (vedi [art. 91](#), Ordinanza del DFI sulle bevande), sidro diluito, birra, vino di frutti (vedi [art. 102](#), Ordinanza del DFI sulle bevande);
- b) vermut e altri vini di uve fresche aromatizzati con piante o con sostanze aromatiche (VT 2205);
- c) bevande fermentate non mescolate ottenute da altre materie prime, quali il «vino» di riso, l'idromele ecc. (vedi anche [Tares Note esplicative](#), 2206, cifre 3-10);
- d) panaché, ovvero bevande miscelate composte di birra e limonata (ex VT 2206.0090);
- e) bevande miscelate costituite da vini spumanti o vini naturali della VT 2204 (cosiddetti cocktail di vino della VT 2206.0090).

A condizione che tali prodotti

- presentino un tenore alcolico non eccedente il 18 % vol. (vini naturali) o 15 % vol. (altre bevande) e
- non siano addizionati di bevande distillate,

non va riscossa alcun'impbspi.

Gli altri prodotti alcolici con un tenore alcolico eccedente l'1,2 % vol. utilizzati come bevande a scopo voluttuario (p. es. derrate alimentari) non soggiacciono alla legislazione sull'alcol se contengono esclusivamente alcol ottenuto per fermentazione.

Tuttavia, i prodotti della fermentazione con un tenore alcolico eccedente l'1,2 % vol., ai quali vengono addizionati aromi contenenti etanolo e/o essenze e la cui percentuale di titolo alcolometrico volumico totale eccede lo 0,5 % vol., soggiacciono alla legislazione sull'alcol.

In caso di dubbio all'assoggettamento all'impbspi, la decisione spetta all'UDSC ai sensi dell'articolo 57 capoverso 2 dell'ordinanza sull'alcol ([OLalc; RS 680.11](#)).

3. Aliquote (codice del genere di tributi suppletivi: 280)

- A) L'aliquota ascende a 29 franchi per litro di alcol puro (**numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi 001**).
- B) L'aliquota ridotta di 14.50 franchi per litro di alcol puro (**numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi 002**) si applica ai:
- vini di frutta, bacche o altre materie prime con un tenore alcolico superiore al 15 % vol. fino ad un massimo del 22 % vol. (ex VT 2206);
 - specialità di vino, vini dolci e mistelle con un tenore alcolico massimo del 22 % vol. (ex VT 2204.2150, 2250, 2960, definizioni vedi [Tares Note esplicative](#), VT 2204, note esplicative svizzere, cifre 1–3);
Eccezione: i vini dolci senza aggiunta di alcol, con un tenore di zucchero di almeno 45 grammi per litro e un tenore alcolico eccedente il 15 % vol., ma non eccedente il 18 % vol. non sono assoggettati all'impbpsi.
 - i vermut e gli altri vini di uve fresche, aromatizzati con piante o altre sostanze, con un tenore alcolico massimo del 22 % vol. (ex VT 2205)
- C) Un'imposta speciale di 116 franchi per litro di alcol puro (**numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi 003**) è prelevata sugli:
- alcopop, ovvero le bevande edulcorate contenenti alcol. Si tratta di un miscuglio di bevande distillate e limonata, succhi di frutta o altre bevande contenenti alcol o analcoliche. È considerata bevanda distillata, oltre alle acquaviti, anche l'alcol ottenuto per fermentazione (p. es. birra, vino e sidro) sottoposto ad un trattamento tecnico, il quale si discosta dalla usuale prassi di fabbricazione. Il tenore alcolico degli alcopop è superiore all'1,2 % vol., ma inferiore al 15 % vol. Per ogni litro essi contengono almeno 50 grammi di zucchero, espresso in zucchero invertito, o altre sostanze edulcoranti nonché, di norma, altre aggiunte quali aromi o sostanze coloranti. Essi giungono sul mercato già mescolati e confezionati in bottiglie o altri recipienti pronti al consumo.
- D) L'imposizione dei prodotti alimentari contenenti alcol (p. es. cioccolata, prodotti della pasticceria) si basa sul contenuto di alcol presente del prodotto in questione.

In caso di dubbio sull'importo dell'imposta, la decisione spetta all'UDSC ([art. 57 cpv. 2 OLalc](#)).

4. Indicazioni nella dichiarazione doganale d'importazione

- Nella rubrica «Tributi suppletivi» occorre indicare l'esatto contenuto di alcol in % vol. Il calcolo della quantità in litri deve essere controllabile.
- L'UDSC può autorizzare gli importatori a immettere in sospensione d'imposta le bevande spiritose in depositi fiscali. L'imposta sulle bevande spiritose viene riscossa direttamente dall'UDSC soltanto al momento dell'uscita dal deposito. I titolari di una simile autorizzazione figurano nel registro dell'etanolo e delle bevande spiritose (vedi www.bazg.admin.ch → Temi → Alcol → [Registro dell'etanolo e delle bevande spiritose](#)). Per beneficiare della sospensione d'imposta al momento dell'importazione, tali prodotti devono essere dichiarati sui documenti d'importazione mediante il **numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi 200** (= aliquota fr. 0.00). L'imposizione in sospensione d'imposta è possibile per le bevande distillate e i prodotti contenenti bevande distillate delle VT 1901.9045 2106.9029, 2204, 2205, 2206, 2207.1000, 2208 e 3302.1000. L'imposta sulle bevande spiritose è comunque riscossa all'importazione per gli altri prodotti alcolici (p. es. cioccolata della VT 1806 o prodotti della pasticceria della VT 1905).
- L'UDSC può autorizzare gli importatori ad importare alcol etilico non denaturato in esenzione d'imposta, se questi dispongono di un'autorizzazione d'impiego. I titolari di una simile autorizzazione sono inseriti nel registro dell'etanolo e delle bevande spiritose (vedi www.bazg.admin.ch → Temi → Alcol → [Registro dell'etanolo e delle bevande spiritose](#)). Per beneficiare dell'imposizione in esenzione d'imposta, tali prodotti devono essere dichiarati sui documenti d'importazione mediante il **numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi 300** (= aliquota fr. 0.00). L'imposizione in esenzione d'imposta è possibile solo per l'alcol etilico **non** denaturato (VT 2207.1000, 2208.9010) nonché per alcuni prodotti con un tenore alcolico superiore all'1,2 % vol. per la fabbricazione di derrate alimentari senz'alcol (vedi cifra 1.d) delle voci di tariffa 1302.1900, 1806.2089, 1901.9094, 2103.1000/2000, 2103.3019/9000, 2106.1011/1019, 2106.9029/9030, 2106.9050/9099, 3203.0090 e 3302.1000. Il **codice del genere di tributi suppletivi 280 / numero convenzionale relativo ai tributi suppletivi 300** deve essere indicato solo per le VT

2207.1000 e 2208.9010. Per tutte le altre VT è sufficiente indicare il numero dell'autorizzazione d'impiego nel testo tariffale.

5. Indicazioni nella dichiarazione d'esportazione

- a) Nella rubrica «Tributi suppletivi» occorre indicare l'esatto contenuto di alcol in % vol. Il calcolo della quantità in litri deve essere controllabile.
- b) Per i prodotti contenenti alcol fruenti del contributo e per i prodotti esportati da un deposito fiscale, sono necessarie le seguenti indicazioni supplementari:

Campo «Codice d'imposizione»:	Rispettivo codice d'imposizione
-------------------------------	---------------------------------

Campo «Osservazioni»:	Per le aziende con imposizione all'atto della produzione / importazione: <i>«con restituzione dei tributi sull'alcol»</i>
	Per i depositi fiscali: <i>«esportazione da un deposito fiscale in regime di sospensione d'imposta»</i> Inoltre occorre indicare il numero della fattura o del bollettino di consegna.

Campo «Descrizione della merce»:	Genere	Litri effettivi	% vol.	Litri di alcol puro

- c) Le indicazioni supplementari nel campo «Descrizione della merce» non sono necessarie per le derrate alimentari.